

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI MONTECALVO IRPINO

Udito il relatore Primo Ref. EZIO FEDULLO e uditi altresì l'Avv. Cicenia e l'Avv. Guerriero;

Rilevata l'assenza di lesività della nota del 14.4.2005, facendo essa salvo il rilascio di nuova autorizzazione;

Rilevato che la deliberazione n. 27/2005 non è stata preceduta dell'audizione delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative (come prescritto dall'art. 12, comma IV, del regolamento approvato con delibera n. 29 del 13.11.2000);

Visto l'art. 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificato dall'art.3 della legge n.205/2000;

Ritenuto che sussistono, relativamente alla delibera n. 27/2005, le ragioni previste dal citato art.21 della legge 6.12.1971 n.1034;

P.Q.M.

ACCOGLIE in parte, nei sensi di cui in motivazione, la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

SALERNO, li 31 agosto 2005

Il Presidente f.f.

L'estensore

Il Segretario

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
SEZIONE DI SALERNO

E' copia conforme all'originale che si
rilascia ai sensi di legge.

Sono fogli 10/21

Salerno, 31 agosto 2005

Il Direttore della Sezione
OPERATORE AMM.VO B2
(REG. Patrizia Vitale)

